

# *Comune di Follonica*

*per la concessione  
del suolo pubblico  
per realizzazione di passi  
ed accessi  
carrabili  
e costituzione  
servitù sul Demanio comunale*

*Applicazione del Codice Civile e  
del D.lgs. n.285 del 30 aprile 1992,  
nonché degli articoli 51 e 63 del  
D.Lgs 15.12.1997, n. 446 e loro  
successive modifiche ed  
integrazioni*



***Regolamento per la concessione del suolo pubblico per  
realizzazione di passi ed accessi carrabili e costituzione  
servitù sul Demanio comunale***

*Applicazione del Codice Civile e del D.lgs. n.285 del 30 aprile 1992, nonché degli articoli 51 e  
63 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446 e loro successive modifiche ed integrazioni*

**INDICE**

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento e Definizioni degli atti pag. 2

**TITOLO II - PASSI ED ACCESSI CARRABILI -**

Articolo 2 - Definizione di passi ed accessi carrabili pag. 2

Articolo 3 - Tipologia di passi ed accessi carrabili pag. 2

Articolo 4 - Criteri per il rilascio della concessione dell'apertura pag. 3

Articolo 5 - Indicazione dei Passi ed accessi Carrabili pag. 4

**TITOLO III - ACCESSI PEDONALI E REALIZZAZIONE ALTRE SERVITU'**

Articolo 6 - Definizioni pag. 5

Articolo 7 - Criteri per il rilascio della concessione pag. 5

**TITOLO IV - PROCEDURE COMUNI E CANONE DI CONCESSIONE**

**CAPO I – Disciplina del procedimento**

Articolo 8 - Uffici competenti per il rilascio della concessione .....pag. 6

Articolo 9 - Procedimento per il rilascio .....pag. 7

Articolo 10 - Atto di concessione: formalità del provvedimento .....pag. 7

Articolo 11 - Durata delle concessioni ed autorizzazioni ..... pag. 7

Articolo 12 - Cauzioni ..... pag. 8

**CAPO II – Disciplina del canone di Concessione**

Articolo 13 - Pagamento del canone .....pag. 8

Articolo 14 - Criteri di Imposizione .....pag. 8

Articolo 15 - Versamento del canone ..... pag. 9

Articolo 16 - Riduzioni..... pag. 9

Articolo 17 - Esenzioni..... pag. 9

**TITOLO V - SANZIONI -**

A r t i c o l o 1 8 - S a n z i o n i p a g . 1 0

**TITOLO VI - DECADENZA E REVOCA CONCESSIONE**

Articolo 19 - Decadenza e Revoca..... pag. 10

**TITOLO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE**

Articolo 20 - Adeguamento passi ..... pag. 11

Articolo 21 - Adeguamento altri passaggi e servitù..... pag. 11

Articolo 22 - Procedure ..... pag. 11

Articolo 23 – Entrata in vigore ed abrogazioni pag. 12

## **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e definizioni**

1 – In applicazione della disciplina prevista dall'articolo 118 della Costituzione e dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 e s.m.i., ai sensi del D.lgs 30/04/1992 n.285 e s.m.i. e degli articoli n.51 e n.63 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446 e s.m.i. e del Codice Civile, il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità con le quali è possibile rilasciare la concessione del suolo pubblico per la realizzazione di accessi e passi carrabili oltre che la costituzione di servitù a carico del Demanio pubblico comunale e del patrimonio indisponibile.

Il presente Regolamento disciplina le seguenti tipologie di concessione:

- a) l'ottenimento della concessione di un nuovo passo carrabile, o la modificazione di uno esistente, ai sensi del D.lgs 30/04/1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni, con l'utilizzo di spazi privati come parcheggi esclusivi e soppressione del posto auto pubblico precedentemente presente sull'area comunale;
- b) la concessione comunale per la realizzazione ex novo di accessi, aperture, passaggi in muri e reti di recinzione alle proprietà private diversi dai passi carrabili e loro modificazioni qualora già esistenti per trasformazione in altra tipologia di servitù;
- c) la costituzione di servitù per la realizzazione di aggetti, apertura di finestre, luci e vedute e per tutti gli altri casi in cui si realizzino opere di interesse privato su area pubblica.

2 – Il presente Regolamento, in particolare, disciplina la “Concessione di Uso” dell'area pubblica necessaria per l'apertura di qualunque tipologia di passaggio, pedonale e/o carrabile, l'apertura di luci e vedute, la realizzazione di aggetti ed altre opere di interesse privato gravanti area pubblica subordinando i lavori occorrenti per l'interruzione degli eventuali marciapiedi od altri occorrenti esclusivamente per facilitare l'accesso alle proprietà laterali, ad autorizzazione preventiva distinta in base alla tipologia di servitù

3 – Le opere connesse con l'apertura dell'accesso (quali ad esempio colonnine di recinzione, cancelli, aperture in muretti e reti di recinzione) dovranno seguire gli iter amministrativi normalmente previsti dal Regolamento Edilizio, Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. e dalle vigenti normative in materia di urbanistica, la cui procedibilità e validità sarà comunque subordinata al rilascio del titolo previsto dal presente Regolamento per il riconoscimento del diritto alla imposizione della servitù sul suolo pubblico.

4- Con il termine “suolo pubblico” usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al Demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, il suolo privato gravato di servitù pubblica comunque costituita di passaggio, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada richiesti in occupazione da un soggetto privato in modo permanente attraverso l'imposizione di una servitù derivante dal riconoscimento alla possibilità realizzazione dell'intervento richiesto

5 – Con il termine “concessione d'uso” usato nel presente Regolamento si intende l'atto con il quale si permette la costituzione della servitù sulle aree indicate al comma precedente per quale atto preliminare e necessario per la realizzazione dell'intervento richiesto dal soggetto privato

6 – Con il termine “Autorizzazione” usato nel presente Regolamento si intende l'atto previsto dal Codice della Strada con il quale si riconosce il diritto di mantenere libera l'occupazione dell'area frontistante il passaggio e/o accesso realizzato con l'intervento richiesto dal soggetto privato.

## **TITOLO II – PASSI CARRABILI**

### **ARTICOLO 2 – Definizione di Passo Carrabile**

1. Per Passo Carrabile s'intende l'accesso, da un'area pubblica o privata ad uso pubblico, idonea allo stazionamento ed al transito dei veicoli, ad un'area laterale privata.

### **ARTICOLO 3 - Tipologia dei Passi carrabili**

1. I passi carrabili, secondo le caratteristiche costruttive, si distinguono in "Passi Carrabili" ed "Accessi Carrabili".
2. Sono da considerarsi Passi Carrabili quegli accessi caratterizzati dalla presenza di manufatti, costituiti generalmente da listoni di pietra od altri materiali, ovverosia da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o in ogni modo da una modifica al piano stradale intesa a facilitare l'immissione e lo stazionamento di uno o più veicoli nella proprietà privata.
3. Nella categoria dei Passi Carrabili sono da ricomprendere, a titolo esemplificativo e senza previsione di esaustività, quelli costituiti :
  - a) dallo smusso del marciapiede e dall'avvallamento dello stesso;
  - b) dal semplice smusso del marciapiede;
  - c) dalla copertura di un fosso con ponticello;
  - d) da un manufatto occupante l'area pubblica costruito per colmare il dislivello tra area pubblica ed area privata;
  - e) da una modifica del piano stradale;
  - f) da un manufatto che occupa l'area pubblica;
  - g) dall'interruzione del marciapiede;
  - h) dall'interruzione di un'aiuola.
4. Sono da considerarsi Accessi Carrabili quei varchi che pur assolvendo alla stessa funzione dei passi carrabili sono a filo con il manto stradale ed in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta ad uso pubblico.
5. Nella categoria degli Accessi Carrabili sono da ricomprendere, a titolo esemplificativo e senza previsione di esaustività, quelli:
  - a) costituiti da una semplice copertura dell'area con manto bituminoso, ghiaioso o altro tipo;
  - b) che si aprono direttamente su suolo pubblico;
  - c) arretrati su area privata e raccordati alla pubblica via con semplice utilizzo di materiale bituminoso o altra tipologia di copertura;
  - d) aggettanti su marciapiede, qualora non esista modifica nello stesso intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
6. Nei casi previsti dai commi precedenti è comunque vietata la realizzazione di un passo e/o accesso carrabile mediante opere ed aggetti sulla viabilità pubblica per il superamento del dislivello tra il piano stradale ed il piano del marciapiedi o area pubblica attraversata per accedere alla proprietà privata.
7. Quando l'accesso carrabile esistente, a seguito di opere realizzate da parte del Comune, venga trasformato in passo carrabile, gli interessati dovranno ottenere la relativa autorizzazione secondo le modalità previste per i passi carrabili esistenti semprechè non abbiano già ottenuto il cartello di divieto di sosta in applicazione del presente del presente Regolamento.

### **ARTICOLO 4 –Criteri per il rilascio della Concessione all'apertura**

1. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e del suo Regolamento di esecuzione (art. 44 e segg. D.P.R. 16.12.1992, n. 495, così come modificati dall'art. 34 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610) e dal presente Regolamento.

2. La costruzione di nuovi passi ed accessi carrabili, la trasformazione o variazione di quelli esistenti è soggetta a preventiva concessione da parte del Comune, Ente proprietario della strada, piazza, area pubblica e/o privata ad uso pubblico su cui vanno ad insistere.
3. In via preliminare è vietato il rilascio della concessione d'uso per l'apertura di nuovi passi e/o accessi carrabili, la trasformazione o variazione di quelli esistenti a favore di fondi interclusi come tali derivanti in conseguenza di frazionamenti effettuati dall'unico proprietario alienante singolarmente le aree derivanti dalla divisione.
4. I passi e/o accessi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nelle rispettive concessioni edilizie, autorizzazioni edilizie e denunce di inizio attività (D.I.A.) che assume la funzione di atto di concessione richiamando le condizioni per il suo esercizio, previo espletamento del procedimento previsto dal Titolo IV del presente Regolamento durante l'iter di rilascio del Titolo edilizio.
5. La concessione di cui al presente articolo è comunque rilasciata nel rispetto delle vigenti normative urbanistico – edilizie, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e delle norme generali in materia di servitù.
6. La presenza di passo e/o accesso carrabile è rilevabile d'ufficio ed in tali circostanze la mancanza di titolo verrà sanzionata con le previsioni di cui all'art.18 del presente Regolamento.
7. Il passo e/o accesso carrabile sarà regolarizzato o soppresso a spese dell'utente se da lui abusivamente realizzato in contrasto con le norme previste del presente Regolamento.
8. Al termine dei lavori il concessionario dovrà provvedere alle necessarie variazioni catastali per adeguare la nuova utilizzazione dello spazio privato alla effettiva destinazione d'uso assunta con il rilascio della concessione d'uso.

#### **ARTICOLO 5 – Indicazione e manutenzione dei passi ed accessi carrabili**

- 1 - La presenza del passo ed accesso carrabile deve essere evidenziata attraverso apposito segnale con riportata la scritta "Divieto di sosta", conforme a quanto previsto dalla vigente normativa, allo scopo di indicare la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali in corrispondenza del quale vige il divieto di sosta.
- 2 – Il cartello dovrà essere della medesima tipologia prevista dalle norme di Legge che disciplinano la sua configurazione, con riportati gli estremi della concessione e dell'anno di rilascio: la mancata indicazione dell'Ente competente al rilascio e degli estremi della autorizzazione comporta l'inefficacia assoluta del divieto di sosta.
- 3 – Il cartello segnaletico è fornito dal competente Ufficio comunale (Polizia Municipale) al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma prevista dall'Amministrazione comunale per il suo possesso.
- 4 - L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della autorizzazione ed il segnale di passo carrabile dovrà essere mantenuto in perfetto stato e sostituito in caso di deterioramento.
- 5 - Il concessionario è tenuto ad apporre il segnale sul lato destro rispetto all'accesso del passo carrabile, possibilmente su di una struttura muraria, in modo ben visibile, con il bordo inferiore a non meno di 60 centimetri da terra ed una altezza massima non superiore a 220 centimetri.
- 6 - I segnali installati che, per caratteristiche o ubicazione, che non rispondono al dettato dei commi precedenti, dovranno essere ricollocati come ivi previsto.
- 7 - Qualora il passo e/o accesso carrabile consenta l'immissione dei veicoli su tratto di strada di altro Ente ed attraversi il centro abitato., il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni previste dall'art.8 co.1 e dall'art.9 co.2, ai sensi dell'art.26 co.3 D. Lgs. 285/92, è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

8 - Al di fuori delle ipotesi del comma precedente il rilascio della concessione e/o dell'autorizzazione sono di competenza dell'Ente proprietario della strada o di altro da quest'ultimo delegato in conformità alle relative convenzioni.

9- Nella ipotesi descritta al comma precedente, il pagamento degli eventuali canoni se dovuti, viene effettuato a favore di coloro che sono i beneficiari indicati nel relativo atto di concessione.

10 - Ai sensi dell'art.45, comma 9 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i., la manutenzione del passo e dell'accesso carrabile, sia per la zona insistente sulla strada che per la parte ricadente sulla proprietà privata, è a cura e spese dei concessionari, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'Amministrazione comunale nell'atto di concessione.

### **TITOLO III – ACCESSI PEDONALI E REALIZZAZIONE ALTRE SERVITU'**

#### **ARTICOLO 6 – Definizioni**

1. Sono soggetti al rilascio della "concessione d'uso" la realizzazione di passaggi, aperture in genere ed accessi alle proprietà private attraverso muri e reti di recinzione, comunque diversi dai passi carrabili, come sotto specificate:

- a) apertura ex novo di passaggi pedonali dalla via pubblica verso la proprietà privata di qualunque genere e tipologia, oltre quello già esistente;
- b) realizzazione di modifiche dei passaggi già esistenti con servitù pedonale da trasformarsi in altra tipologia di servitù;
- c) la realizzazione di aggetti, l'apertura di luci e vedute a favore di proprietà private aggettanti direttamente sulla via pubblica o privata ad uso pubblico ulteriori rispetto a quelle già esistenti.
- d) la realizzazione di lucernari, grigliature di areazione e/o passaggi su marciapiedi pubblici per areare e/o illuminare locali interrati o collocati sotto il piano stradale;

2. Gli interventi di cui al comma precedente relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nelle rispettive concessioni edilizie, autorizzazioni edilizie e denunce di inizio attività (D.I.A.) che assume la funzione di atto di concessione richiamando le condizioni per il suo esercizio, previo espletamento del procedimento previsto dal Titolo IV del presente Regolamento durante l'iter di rilascio del Titolo edilizio.

#### **ARTICOLO 7 – Criteri generali per il rilascio della concessione**

1. Qualora la concessione d'uso richiesta per i casi di cui all'art precedente comporti la costituzione di servitù a carico di aree di proprietà comunale ricadenti nelle zone di verde pubblico e/o zone di uso collettivo, le stesse saranno ammesse a favore di privati solo in caso di :

- a) opere necessarie su immobili privati per l'adeguamento alle norme igienico sanitarie, alle norme di sicurezza e prevenzione degli incendi ed alle norme per la sicurezza degli impianti;
- b) opere finalizzate all' abbattimento di barriere architettoniche;
- c) opere finalizzate per adempiere ad obblighi derivati da norme di Legge;

2 .Per i casi diversi da quelli sopra elencati, che riguardino la modifica di aperture, passaggi in muri, utilizzo di spazi privati diversi dalla creazione di parcheggi esclusivi con riconoscimento del passo carrabile, le servitù saranno eventualmente riconosciute esclusivamente previo accertamento della impossibilità da parte del privato di adeguare le strutture e/o effettuare gli interventi richiesti sulle aree di proprietà o con la costituzione di servitù coattive a carico di altri privati con le modalità di Legge

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la possibilità di non autorizzare, anche se in presenza dei tre casi sopra richiamati, la costituzione della servitù ricadenti nelle aree di verde pubblico e/o zone di uso collettivo secondo proprie valutazioni di carattere tecnico e di interesse pubblico fermo restando che5 l'eventuale rilascio della concessione d'uso

non comporta alcun adempimento e obbligo da parte dell'amministrazione Comunale relativamente alla realizzazione di interventi di sistemazione e manutenzione dell'area gravata dalla servitù.

3. Al momento della conclusione dei lavori il concessionario dovrà presentare la denuncia dell'avvenuta variazione catastale dell'immobile a cui accede l'autorizzazione e/o la concessione di uso del suolo pubblico adeguando lo stato di fatto conseguente ai lavori stessi alla classificazione giuridica prevista dalla normativa in materia catastale.

## **TITOLO IV- – PROCEDURE - CANONI**

### **CAPO I**

#### **ARTICOLO 8 – Uffici competenti e procedura**

1. Per ottenere la concessione di suolo pubblico per gli scopi previsti dal presente Regolamento, l'interessato dovrà produrre istanza in bollo all'Ufficio competente, solamente su apposito modello predisposto dall'Autorità Comunale, corredata dalla documentazione in esso prevista con idonei elaborati progettuali a firma di un tecnico abilitato.
2. Nel caso di procedimento inerente attività imprenditoriali e commerciali l'Ufficio competente alla ricezione della pratica è lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) che attiverà il sub procedimento con l'Ufficio Patrimonio ed il Settore lavori Pubblici.
3. Nel caso in cui non si ricada nelle ipotesi di cui al comma precedente, la competenza alla ricezione della istanza è l'Ufficio Patrimonio.
4. In ogni caso in cui per l'intervento del precedente comma sia necessario ottenere un'autorizzazione di tipo edilizio, è obbligo del richiedente presentare, congiuntamente alla richiesta di autorizzazione o concessione edilizia, l'istanza relativa al passo carrabile; in tal caso dovrà essere prodotta – oltre all'ordinaria documentazione prevista per la pratica edilizia – la documentazione di cui al primo comma per il relativo sub procedimento da attivarsi da parte dello Sportello Unico Edilizia ( SUE)
5. Qualora l'intervento sia realizzabile, dal punto di vista edilizio, attraverso l'attivazione di procedura di titolo abilitativo edilizio (DIA, SCIA, Permesso a costruire) ai sensi della legislazione statale, regionale e/o regolamentare comunque vigente, l'interessato dovrà comunque preventivamente ottenere la concessione del suolo pubblico per l'efficacia del titolo edilizio.
6. L'Ufficio competente provvederà alla attivazione della istruttoria valutando i presupposti per l'ammissibilità della domanda in base ai criteri di cui agli articoli 4 ed 7 del presente Regolamento, avviando il procedimento in caso di sussistenza dei requisiti sopra previsti.
7. Nel caso in cui diversi fondi o proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, la richiesta di concessione deve essere presentata dall'Amministratore o dal capo condominio, se previsti, o comunque da un soggetto debitamente delegato da tutti i proprietari degli immobili, segnalando che il passo è a servizio di più unità immobiliari.

#### **ARTICOLO 9 - Procedura per la richiesta di concessione - Spese di istruttoria**

1. La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione e corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste per l'adozione del provvedimento.
2. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
3. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata Legge n.241/90 e s.m.i. . Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.
4. La durata del procedimento è stabilita in 60<sub>6</sub> giorni decorrenti dalla presentazione della

istanza da parte del richiedente, completa di ogni elaborato richiesto o dalla ricezione della documentazione se avviata ad iniziativa S.U.A.P. o S.U.E.

5. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro quindici giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

6. Il procedimento può essere sospeso una volta per richiesta di documentazione integrativa o chiarimenti sulla istanza. In questi casi i termini ricominciano a decorrere dal ricevimento della documentazione integrativa e dei chiarimenti richiesti.

7. L'istruttoria si concluderà con apposito provvedimento del Dirigente competente che approverà o respingerà l'istanza presentata previo eventuale svolgimento di apposita conferenza interna di servizi con i Settori comunali interessati per le rispettive competenze e conformemente ai pareri espressi dagli uffici competenti.

8. In caso di accoglimento della istanza l'atto conclusivo del procedimento approverà lo schema di atto con il quale regolare la concessione, nei tempi, nelle modalità di godimento, per il corrispettivo della sua costituzione e mantenimento, da stipularsi, qualora necessario in base alla tipologia di intervento, anche mediante atto pubblico e comunque a spese del richiedente.

9. Alla domanda dovrà essere allegato il versamento delle spese di istruttoria a parziale rimborso degli oneri sostenuti dal Comune per il sopralluogo e l'istruttoria stessa relativi ad ogni domanda di concessione. In caso di richieste multiple il versamento dovrà essere effettuato per ciascun intervento.

10. Le somme per spese di istruttoria, diritti di segreteria, di formalità etc. sono fissate con Deliberazione della Giunta municipale, rivedibili ogni anno con incremento in relazione della variazione ISTAT o confermabili tacitamente.

11. La fissazione di nuove misure unitarie degli importi richiesti per le spese sopra indicate potrà avvenire solo con Delibera di Giunta Comunale, mentre l'adeguamento ISTAT sarà effettuato annualmente con Determinazione del Dirigente del settore competente.

#### **ARTICOLO 10 – Atto di concessione: formalità del provvedimento**

1. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione ad occupare e/o utilizzare il suolo pubblico con indicate:

- a) la durata della concessione;
- b) la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione o riconosciuta l'imposizione di servitù;
- c) le condizioni per l'utilizzo alle quali è subordinata la concessione e le prescrizioni di carattere tecnico – amministrativo per la sua corretta esecuzione ed esercizio;
- d) Le cause di revoca e decadenza oltre le sanzioni di Legge in caso di cattivo uso;

2. Il rilascio della concessione d'uso è atto preliminare e necessario per:

- a) il ritiro dell'Autorizzazione al "Passo e/o Accesso Carrabile" presso la Polizia Municipale;
- b) la regolarità del titolo edilizio occorrente per la realizzazione dell'intervento.

3. L'atto di concessione, comunque formato sotto forma di permesso a costruire, concessione amministrativa e/o atto pubblico, viene trasmesso dall'Ufficio competente all'Ufficio Tributi ed al Comando Polizia Municipale entro sette giorni dalla sua sottoscrizione e/o rilascio per l'iscrizione a ruolo riguardo al canone dovuto per la servitù e l'eventuale rilascio dell'autorizzazione cui al punto a) del comma precedente.

4. Nel caso di trasferimento di proprietà dell'immobile l'acquirente dovrà inoltrare domanda di subentro all'Ufficio Tributi che provvederà alla comunicazione al Comando Polizia Municipale ed all'Ufficio Patrimonio, per quanto di competenza.

## **ARTICOLO 11 – Durata e cessazione della concessione ed autorizzazione**

- 1 - La concessione e l'autorizzazione si intendono prive di effetti giuridici allo scadere del ventinovesimo (29°) anno dal rilascio, salvo rinnovo alla scadenza;
- 2 - L'autorizzazione può essere rinunciata, nel caso di Passo e/o Accesso Carrabile, entro il 31 Dicembre di ogni anno mediante presentazione di domanda al Comando Polizia Municipale con allegata fotocopia del tributo pagato, relativo all'anno in cui viene chiesta la rinuncia, e con il progetto di ripristino della strada o del marciapiede comunale e/o demolizione delle opere a suo tempo oggetto di concessione .
3. Nel caso di rinuncia di concessione connessa ad altro diritto disciplinato dal presente Regolamento l'Ufficio competente alla ricezione della istanza è l'Ufficio Patrimonio, nei termini e con le modalità indicate nei precedenti commi.
- 3 – Il Comando Polizia Municipale e/o l'Ufficio Patrimonio, nel caso di cui al comma precedente, trasmettono la documentazione tecnica pervenuta all'Ufficio LL.PP. per la direzione e sorveglianza dei lavori di ripristino della strada, del marciapiede e/o dell'area pubblica da farsi a cura e spese del concessionario.
- 4 – Alla conclusione dei lavori, il Comando Polizia Municipale previo N.O. dell'Ufficio LL.PP. comunicherà il corretto ripristino a regola d'arte all'Ufficio Tributi per la cancellazione del concessionario dai ruoli comunali ed all'Ufficio Patrimonio per l'archiviazione della pratica.
- 5 – La cancellazione dai ruoli comunali avverrà dall'anno successivo a quello della accertata e documentata conclusione dei lavori e previa riconsegna del cartello previsto all'articolo 5.

## **ARTICOLO 12 – Cauzione**

- 1 – Nel caso di concessione rilasciata per i passi carrabili di nuova costruzione o con prescrizioni tecniche di lavori di adeguamento o modifica, il concessionario è obbligato al pagamento di una cauzione, restituibile alla fine di detti lavori, come sarà richiesta dal Settore LL.PP.
- 2 – In alternativa al deposito in numerario presso la Tesoreria comunale può essere istituita una polizza fidejussoria di importo corrispondente, svincolabile nei tempi detti sopra.
- 3 – Gli estremi del pagamento della cauzione o il titolo comprovante il rilascio della fideiussione saranno riportati nel disciplinare di concessione o comunque inseriti con apposito articolo aggiuntivo nei casi di eventuali prescrizioni tecniche.

## **CAPO II - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE**

### **ARTICOLO 13 - Pagamento del canone**

1. Il Comune di Follonica assoggetta l'occupazione sia permanente che temporanea delle aree destinate a verde pubblico e di quelle di generale uso collettivo, con esclusione delle strade e dei marciapiedi appartenenti al proprio Demanio o patrimonio indisponibile, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art. 2, 7° comma D.Lgs. 30.4.1992 n. 285.
2. Il canone di occupazione per i due tipi di concessione d'uso sopra individuati viene riferito alla libera disponibilità dell'area pubblica antistante la proprietà privata in favore del proprietario frontista quale corrispettivo a ristoro del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area stessa.
3. L'area in questione, che altrimenti resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla generalizzata utilizzazione della collettività, viene riservata, vietandone comunque la sosta con veicoli o limitandone l'uso collettivo, in forza della concessione al beneficiario che è quindi tenuto a versare il canone previsto dal presente articolo, oltre le somme dovute nel caso di rilascio della autorizzazione per il Passo Carrabile

## **ARTICOLO 14 - Criteri di imposizione**

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico conseguenti all'attuazione del presente Regolamento, sono soggette al pagamento del relativo canone istituito con il Regolamento COSAP comunque vigente ed integrate dalle norme del presente atto.
2. Il canone di concessione è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione e la classificazione utile per l'inquadramento è riferita alle singole strade previste nell'elenco allegato al Regolamento COSAP.
3. Il canone è altresì commisurato all'effettiva superficie espressa in metri quadrati e/o in metri lineari oggetto di occupazione e sottrazione all'uso pubblico. Le frazioni inferiori al metro quadrato sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
4. Il canone annuale previsto per i passi carrabili è commisurato alla effettiva superficie espressa in metri lineari sottratta all'uso pubblico sul fronte strada, ivi compresi eventuali spazi riservati al passo in misura superiore all'apertura dell'accesso sul fronte dell'edificio. Le frazioni inferiori al metro lineare sono calcolate con arrotondamento all'unità intera superiore.
5. Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno dieci centimetri (10 cm.) dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo calcolando così la superficie su cui determinare il canone.
6. Per le superfici di luci e vedute sarà oggetto di imposizione l'area pubblica individuata mediante la proiezione ortogonale della superficie delle stesse.
7. La misura unitaria del canone di concessione d'uso è pari a quella prevista dal Regolamento COSAP in riferimento alla tariffa base per ciascuna categoria per il quale è diviso il territorio comunale.
8. La misura unitaria del canone di concessione per i passi ed accessi carrabili è stabilita in €- ----- al metro lineare, fissata annualmente con Deliberazione della Giunta comunale, rivedibili ogni anno con incremento in relazione della variazione ISTAT o confermabili tacitamente.
9. La fissazione di nuove misure unitarie degli importi richiesti per il somme indicate potrà avvenire solo con Delibera di Giunta Comunale, mentre l'adeguamento ISTAT sarà effettuato annualmente con Determinazione del Dirigente del settore competente.

## **ARTICOLO 15 - Versamento del canone**

1. Per le modalità di versamento del canone calcolato con le modalità indicate all'articolo precedente, si applicano le procedure del Regolamento COSAP in quanto compatibili.

## **ARTICOLO 16 - Riduzioni**

1. Il canone viene ridotto al 50% della tariffa base in caso di :
  - a) servitù promosse da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. C), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - a) servitù promosse con il patrocinio di Enti locali, purché riferite a manifestazioni ed iniziative di carattere culturale, sportivo e politico;
  - b) servitù promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro;

## **ARTICOLO 17 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone di concessione le seguenti tipologie di:
  - a) servitù ed occupazioni realizzate per garantire un unico accesso e/o passo carrabile

e/o pedonale a fabbricati ed immobili di nuova costruzione;

- b) servitù ed occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in possesso del contrassegno di “invalidi” rilasciato dal Comando della Polizia Municipale per il passo carrabile intestato a loro o ad un familiare convivente;
- c) servitù ed occupazioni di aree appartenenti al Demanio dello Stato, nonché alle strade statali, regionali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all’interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;
- d) servitù ed occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- e) servitù ed occupazioni per le quali viene automaticamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es. : parcheggi privati, impianti pubblicitari, etc.);
- f) servitù ed occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari),
- g) servitù ed occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- h) servitù ed occupazioni di aree cimiteriali;
- i) servitù ed occupazioni in genere obbligatorie per norma di Legge e Regolamento, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati, come la Croce Rossa e gli Istituti scolastici.

## **TITOLO V – SANZIONI - DECADENZA E REVOCA**

### **ARTICOLO 18 - Sanzioni**

- 1 – Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento, per accessi e passi carrabili, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, è soggetto alle disposizioni di cui all’articolo 22, commi 11 e 12, del vigente Codice di Disciplina Stradale.
2. In caso di accertamento di occupazioni abusive conseguenti alla realizzazione di aperture e passaggi in violazione del presente Regolamento, l’Ufficio Patrimonio provvederà al ripristino dell’uso pubblico con le procedure coattive previste dall’articolo 823 del Codice Civile a tutela della integrità del Demanio pubblico comunale e del patrimonio indisponibile.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti si procederà al recupero delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione abusiva per il quinquennio precedente alla data di redazione del verbale di accertamento, salvo il minore tempo in relazione alla risalenza della realizzazione delle opere.
4. Il mancato adeguamento del Passo e/o accesso carrabile alle prescrizioni previste nell’articolo 5 del presente Regolamento è sanzionato con la sanzione amministrativa da €50,00 ad €500,00 mediante apposito Verbale del Comando Polizia Municipale.

## **TITOLO VI – DECADENZA E REVOCA**

### **ARTICOLO 19 - Decadenza e Revoca della Concessione e dell’Autorizzazione**

1. La Concessione e l’Autorizzazione potranno essere revocate o modificate in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l’Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
2. La revoca e la modifica dei contenuti dell’atto di concessione e di autorizzazione sarà pronunciata con atto espresso e motivato notificato al concessionario;
3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata del canone, previa diffida, sarà pronunciata la decadenza dalla Concessione d’uso e dalla Autorizzazione;
4. Nel caso di decadenza e/o revoca, l’Amministrazione comunale provvederà alla eliminazione della occupazione e/o della servitù mediante idonei apprestamenti, salva l’apposizione di sbarramenti atti ad impedire il passaggio e/o eliminare l’uso esclusivo dell’area pubblica non più soggetta alla concessione.
5. Per le attività previste nel presente articolo si applicano le procedure amministrative indicate all’articolo 823 del Codice Civile, mediante apposita Ordinanza immediatamente esecutiva, con spese a carico del privato proprietario nel caso di inadempimento alla diffida al ripristino.

## **TITOLO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **ARTICOLO 20 - Regolarizzazione dei Passi e/ Accessi Carrabili già esistenti**

1. I proprietari di immobili con passaggi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, rispondenti ai requisiti di passo e/o accesso carrabile, così come delineati nel precedente articolo 3 e non ancora denunciati o autorizzati devono procedere alla regolarizzazione, previa apposita domanda indicante:
  - a) il numero di accessi di cui si chiede la regolarizzazione,
  - b) l’apertura dell’accesso espressa in metri lineari ed in metri quadrati;
  - c) se vi è la presenza di marciapiede o manufatto oppure se l’accesso è a raso o a filo manto stradale.
2. La domanda di regolarizzazione dovrà essere inoltrata con gli elaborati tecnici firmati da un tecnico abilitato come richiesti nel caso di istanza ex novo e con la medesima procedura nei diversi casi previsti dall’articolo 9.
3. I Passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada (01/01/1993) devono essere regolarizzati, se ed in quanto possibile, in conformità alle nuove prescrizioni anche quelle di carattere tecnico rilevate nel corso di istruttoria rivolte alla realizzazione di adeguamenti e modifiche del manufatto esistente.
4. Sono soggetti altresì a regolarizzazione in conformità alle disposizioni del presente Regolamento, anche tutti i passaggi, accessi e servitù per i quali era già stato acquisito un titolo edilizio.
5. La regolarizzazione delle servitù di cui al punto precedente è subordinata al pagamento di un corrispettivo pari ad un massimo del 5% dell’incremento di valore ottenuto dal fondo privato con la realizzazione dell’intervento, da versare al momento della sottoscrizione dell’atto di concessione
6. La regolarizzazione prevista al comma precedente è condizione per il rilascio della autorizzazione di “Passo Carrabile”

### **ARTICOLO 21 - Regolarizzazione di altri passaggi e di servitù già esistenti**

1. I proprietari di immobili con passaggi e/o servitù già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ricadenti nelle tipologie previste nel precedente articolo 6 e non ancora

denunciati o autorizzati devono procedere alla regolarizzazione, previa apposita domanda indicante:

- a) il numero di accessi e/o la tipologia di servitù di cui si chiede la regolarizzazione,
- b) l'apertura dell'accesso e/o la occupazione di suolo connessa alla servitù espressa in metri quadrati (se trattasi di griglia o altro);
- c) la tipologia di utilizzo dell'area asservita e di quella beneficiaria dell'asservimento.

2. La domanda di regolarizzazione dovrà essere inoltrata con gli elaborati tecnici firmati da un tecnico abilitato come richiesti nel caso di istanza ex novo e con la medesima procedura nei diversi casi previsti dall'articolo 9.

### **ARTICOLO 22 – Norme procedurali di regolarizzazione**

1. Coloro che si trovano nella fattispecie per le regolarizzazioni previste dagli articoli 20 e 21 dovranno inoltrare apposita istanza con le modalità indicate nel presente Regolamento.

2. Il procedimento di cui al presente titolo avrà durata di 60 giorni e si applicano le norme procedurali dell'articolo 9.

3. Nel caso di accoglimento della istanza previo sopralluogo e verifica della compatibilità dell'intervento effettuato, i richiedenti saranno iscritti a ruolo per il pagamento del canone dovuto per l'occupazione e/o asservimento effettuato previa corresponsione della indennità di occupazione abusiva per il periodo precedente al rilascio del titolo fino ad un massimo di cinque anni precedenti pari al 30% di quanto calcolato come canone di concessione ai sensi dell'articolo 14 del presente Regolamento.

4. Nell'istruttoria del presente procedimento l'Amministrazione comunale si riserva di respingere l'istanza di regolarizzazione per motivi di interesse pubblico con apposito provvedimento adottato previo parere degli Uffici interessati per le rispettive competenze.

5. Sono sottoposti alle procedure di regolarizzazione anche tutti i passaggi carrabili attualmente indicati con le targhette metalliche, non più corrispondenti alle norme di Legge, con obbligo della loro sostituzione con il Cartello previsto dall'articolo 6 del presente Regolamento.

6. In caso di mancato accoglimento della domanda di regolarizzazione nei casi previsti dal presente Titolo o di mancato adeguamento alle disposizioni del comma precedente, si procede alla eliminazione della servitù con le modalità e le sanzioni previste negli articoli 18 e 19 del presente Regolamento, previa diffida alla attivazione delle procedure di regolarizzazione.

### **ARTICOLO 23 - Entrata in vigore ed abrogazioni**

1. Il presente Regolamento verrà pubblicato all'Albo Pretorio per 30 giorni naturali e consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di scadenza della suddetta pubblicazione;

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti norme del Regolamento COSAP:

- a) Articolo 1, 1° comma, lettera A, quarto capoverso;
- b) Articolo 23 (e non 25), punto 1, lettera A;
- c) Articolo 26 punto 6;
- d) Articolo 30 - comma 3 - lettera b;
- e) Allegato B - TIPO OCCUPAZIONE - PASSI CARRABILI –

3. L'applicazione della tariffa per i Passi ed Accessi carrabili dell'articolo 14, 8° comma si applica dal 1 gennaio 2006